

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

XXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMBROSINI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	143		
Commemorazione:			
PRESIDENTE	143		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni unite. (Approvato dal Senato). (2690)	144		
PRESIDENTE	144		
Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2725)	145		
PRESIDENTE	145,		
SCAGLIA, <i>Relatore</i>	145		
CHIOSTERGI	146		
NITTI	146		
Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2646)	146		
PRESIDENTE	146,		
TANASCO, <i>Relatore</i>	146		
		PAG.	
		Acquisto della « Villa Karam » ad Alessandria d'Egitto, ed ampliamento ed ammodernamento dell'ospedale italiano del Cairo. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2674)	148
		PRESIDENTE	148
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	149
<hr/>			
La seduta comincia alle 9,45.			
GIACCHERO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).			
Congedi.			
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cappi, Cocco Ortu, Gonnella e Tosi.			
Commemorazione.			
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sabato scorso si è spento a Milano il senatore Stefano Jacini. Nella seduta plenaria della Camera dell'altro ieri ne è stata degnamente illustrata la nobile vita. Nella nostra Commissione ci limiteremo a ricordare l'apporto da lui dato agli studi e ai dibattiti di politica			

estera, ai quali si era dedicato fin dalla sua prima giovinezza. Deputato del partito popolare italiano alla Camera nelle legislature 25^a, 26^a e 27^a, si affermò subito con le sue preclare doti di studioso dotato di una particolare sensibilità per i problemi politici ed economico-sociali. Estromesso, dopo la secessione dell'Aventino, dalla vita politica, tornò ai suoi studi preferiti di storia del Risorgimento, occupandosi specialmente del problema dei rapporti fra Stato e Chiesa e pubblicando due volumi (« Il tramonto del potere temporale nelle relazioni degli ambasciatori austriaci a Roma » e « La politica ecclesiastica italiana da Villafranca a Porta Pia »), la cui consultazione sarà sempre di grande ausilio a coloro che si occupano della materia. Altri lavori venne man mano pubblicando, fra i quali, ultimamente, la « Storia del partito popolare ».

Dopo il 25 luglio 1945 riprese la sua attività politica a Milano e nella Svizzera dove dovette rifugiarsi per sfuggire alle persecuzioni naziste e, finalmente, nel dicembre 1944, nuovamente in Italia, richiamato dal governo Bonomi. Fu Ministro della difesa dal 21 giugno all'8 dicembre 1945. Membro della Consulta nazionale e poi deputato all'Assemblea Costituente, fu attivissimo nell'esplicazione dei suoi compiti. Rammentiamo, fra gli altri, il discorso, materiato di dottrina e di chiara visione politica, che egli pronunciò nel dibattito sull'inclusione dei Patti lateranensi nella Costituzione, il discorso sul Trattato di pace ed inoltre gli interventi, sempre tempestivi e precisi, in materia di politica estera e particolarmente sull'emigrazione. Nel 1948 fu ambasciatore straordinario in Argentina per la conclusione del trattato di emigrazione. Nominato senatore di diritto venne eletto Presidente della Commissione per gli affari esteri, carica che mantenne fino alla sua morte e che disimpegnò in maniera eccellente in grazia della sua preparazione, del suo garbo e del prestigio da cui era circondato. Valore particolare conserveranno parecchie sue relazioni sul bilancio del Ministero degli esteri e su varie leggi. Rammentiamo l'ultima sua relazione sul Piano Schuman, chiara, sostanziosa, tutta pervasa dall'idea della necessità dell'unificazione europea. Di questa idea egli può considerarsi uno dei primi fautori ed un apostolo. Non è spento il ricordo dei discorsi che pronunciò, oltre che nel Parlamento italiano, anche all'estero, come ad Interlaken nel settembre 1948 e poi sulla piazza principale di Strasburgo, assieme a Churchill e a Spaack in occasione della prima riunione dell'Assem-

blea consultiva del Consiglio d'Europa ed inoltre nell'Assemblea. Meritatamente era stato eletto Vicepresidente dell'Assemblea consultiva; carica che tenne con grande decoro e vantaggio dell'Italia, come l'altra di Presidente del consiglio esecutivo dello U. N. E. S. C. O.

Non possiamo pensare alla dipartita di Stefano Jacini senza sentire che si è fatto tra noi un grande vuoto. Per la profondità della sua fede religiosa, per la probità della sua vita, per la sua cultura, per il suo patriottismo e per la nobile opera svolta nelle amministrazioni comunale e provinciale di Milano, in tante istituzioni pubbliche, nel Parlamento e nelle assise internazionali, Stefano Jacini lascia un esempio che rammenteremo come conforto e come incitamento a proseguire per le vie del bene.

Alla sua memoria ci inchiniamo reverenti con l'animo profondamente commosso. (*Segni di generale consenso*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata dalle Nazioni Unite. (Approvato dal Senato). (2690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ».

Su questo disegno di legge, già approvato dal Senato, riferirò io stesso.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Lake Success il 14 giugno 1950, venne elaborato un programma cosiddetto ampliato di assistenza tecnica per lo sviluppo delle aree depresse, programma connesso con la dichiarazione del punto quarto del Presidente Truman.

Malgrado che l'Italia non faccia parte dell'ONU, essa fu egualmente invitata a partecipare a questa conferenza la quale decise un programma di attuazione dei principi generali sotto diversi aspetti e, segnatamente, sotto l'aspetto tecnico, onde consentire la partecipazione di tecnici e di un'aliquota di mano d'opera per lo sviluppo delle aree depresse comprese nel programma assistenziale.

Per tutto quello che attiene alle forme di assistenza « passiva », essa viene attuata principalmente a mezzo delle agenzie specializzate quali la FAO, l'UNESCO, l'Organiz-

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

zazione per la Sanità, l'Organizzazione Internazionale del lavoro. La spesa prevista per l'attuazione di questi compiti è di 30 milioni di dollari. Di questi 30 milioni di dollari, dieci sono a carico delle agenzie specializzate dell'ONU e venti vengono ripartiti tra gli Stati che hanno partecipato al programma assistenziale e hanno interesse all'attuazione di esso.

Metà di questa somma grava sugli Stati Uniti d'America, l'altra metà è ripartita fra tutti gli altri paesi. Debbo sottolineare che l'Italia partecipa per una quota che può considerarsi minima. Essa si trova, infatti, all'undicesimo posto nell'ordine dei paesi che contribuiscono, dopo la Svezia ed altri paesi minori. Aggiungo che questa somma sarà corrisposta dall'Italia per cinquemila dollari in valuta effettiva, mentre il rimanente, cioè la maggior parte, sarà corrisposta in parte in moneta nazionale e in parte in servizi.

Credo, perciò, che non occorra spendere altre parole per dimostrare la opportunità dell'approvazione di questo disegno di legge, specialmente perché si tratta di partecipare ad un'opera che ha un carattere generale di aiuto nei riguardi di tutte le aree arretrate e perché il nostro Paese è direttamente interessato, da questo punto di vista, all'opera che può prestare per l'attuazione di questo programma, sia fornendo tecnici, sia fornendo possibilità di impiego alla sua mano d'opera.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dello Stato italiano al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite.

(È approvato).

ART. 2.

Le modalità per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con quello del tesoro.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di 60.000.000 di lire derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede per lire 55.800.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate, accertate con il 2° provvedimento di varia-

zioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-1951 e per lire 4.200.000 con riduzione del fondo per le spese impreviste di cui al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1951-52.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2725).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente », approvato dalla III Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Scaglia.

SCAGLIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, di cui sono note a tutti le finalità, in questi ultimi tempi ha notevolmente incrementato la sua attività, la quale consiste essenzialmente nella preparazione di corsi, in convegni culturali, conferimenti di borse di studio, manifestazioni d'arte, ecc. L'Istituto dirige anche un Museo orientale, e svolge una notevole attività editoriale, pubblicando una rivista alla quale dovrà fare seguito una pubblicazione a carattere economico.

Questa attività, purtroppo, urta contro la ristrettezza di mezzi finanziari in cui si dibatte l'Istituto il quale basa le sue entrate essenzialmente sul contributo annuo di lire 7 milioni e 500 mila lire stanziato nel bilancio degli esteri, mentre il fabbisogno minimo richiederebbe una somma non inferiore ai 30 milioni.

Per venire incontro, in certo qual modo, alle necessità dell'Istituto si rende perciò necessario un contributo straordinario fissato nella misura di cinque milioni che mi sembra più che giustificata dalla attività svolta dall'Istituto stesso.

Propongo, pertanto, l'approvazione di questo disegno di legge, sul quale la nostra Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Pur volendomi riferire all'attività di un altro Istituto, quello per il vicino Oriente, diretto dal senatore Ciasca, approfittò di questa occasione per affermare la necessità che vengano forniti i mezzi finanziari necessari anche a questo Istituto. In questo momento, infatti, è particolarmente desiderabile che queste attività vengano incrementate.

NITTI. Desidero osservare che il contributo per l'Istituto è talmente modesto che esso dovrebbe fare parte di un capitolo del bilancio del Ministero degli esteri, onde evitare tutto questo lavoro legislativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 a favore dell'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura della spesa di lire 5.000.000 di cui al precedente articolo 1 verrà provveduto con riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Con decreti del Ministro per il tesoro si farà luogo alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agri-

colo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana », approvato dalla III Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Tanasco.

TANASCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato già approvato dalla III Commissione del Senato in sede legislativa nel testo col quale era stato presentato dal Governo e viene ora al nostro esame dopo avere avuto il parere favorevole della I e della IV Commissione della Camera.

Il disegno di legge riguarda il trattamento di pensione, o meglio, una modificazione, in senso più favorevole, del trattamento di pensione del personale dell'Istituto coloniale italiano di Firenze, il quale istituto fu trasformato da ente privato in ente statale con decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, e posto alle dipendenze del Ministero dell'Africa italiana.

In tale occasione, il personale dell'Istituto coloniale fu accolto nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana e, quanto al trattamento di pensione, fu stabilito con l'articolo 19 che il personale stesso potesse scegliere fra due possibilità: quella, cioè, di conservare il trattamento assicurativo di quiescenza già esistente o quello previsto dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per il personale dello Stato, con valutazione soltanto dei servizi prestati dopo l'inquadramento nei ruoli ad esclusione esplicita della facoltà di riscatto del precedente periodo di servizio. In tale modo, mentre lo Stato riconosceva utile, ai fini della qualifica del grado e dell'anzianità nel grado e dello stipendio, il servizio prestato in precedenza, negava invece ogni effetto a tale servizio, ai fini del trattamento di pensione. Il disegno di legge tende ora a togliere la distinzione di trattamento rispetto ai due periodi di servizio, dando agli interessati la possibilità di riscattare ai fini della pensione il periodo di servizio prestato presso l'Istituto coloniale prima della sua trasformazione in ente statale. Il disegno di legge, quindi, porta un beneficio che ha carattere eccezionale e la possibilità di concederlo fu giustificata con il richiamo delle disposizioni dell'articolo 48 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, secondo il quale i funzionari e salariati con diritto a pensione che passano dal servizio presso enti locali (comune, provincia, ecc.) a quello dello Stato, conservano il diritto a conseguire la pensione sulla totalità del periodo di servizio prestato.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

Ma poiché qui trattasi di servizio prestato presso un ente privato, la Commissione del Senato ebbe a preoccuparsi delle conseguenze che il nuovo eccezionale provvedimento legislativo avrebbe potuto esercitare su altre situazioni similari che si fossero formate presso l'Amministrazione dello Stato e dell'onere che ne sarebbe potuto derivare per il bilancio dello Stato.

Alla relativa richiesta di informazioni, il Ministro del tesoro rispose sottolineando due circostanze: 1°) che l'identico criterio era stato già applicato a parecchi casi e precisamente non solo al personale delle sopresse cattedre di agricoltura, ma anche al personale del cessato ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore e al personale assistente, tecnico e subalterno delle università e degli istituti superiori; 2°) che il beneficio si era dovuto concedere anche perché la svalutazione monetaria aveva determinato una notevolissima riduzione del valore delle somme accantonate dagli enti per il trattamento di quiescenza delle suddette categorie del personale e pertanto ragioni di equità suggerivano di migliorarne le condizioni. Soggiungeva il Ministro del tesoro che non risultavano esservi attualmente altre categorie di personale che possano invocare in loro favore il beneficio di cui trattasi.

Davanti a tali chiarimenti ed in considerazione che soltanto diciassette unità verrebbero a beneficiare del nuovo provvedimento e che il relativo onere si potrà coprire con i normali stanziamenti di bilancio sull'Istituto, la III Commissione del Senato approvò il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

Per le stesse considerazioni invito gli onorevoli colleghi a volere dare la loro approvazione al disegno di legge in esame, rilevando che i singoli articoli contengono soltanto le norme tecniche per la sua applicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni, od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, che, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 19 lettera a) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito nella legge

19 maggio 1939, n. 737, abbia optato per il trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini del predetto trattamento, del servizio reso presso l'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze con rapporto stabile di servizio.

Per il riconoscimento dei predetti servizi è dovuto all'Erario il contributo di riscatto del 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda per ogni anno di servizio riconosciuto.

Per il personale che chiede il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al precedente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.

(È approvato).

ART. 2.

Il personale che abbia ottenuto il riconoscimento previsto nell'articolo 1 della presente legge è obbligato al rimborso a favore dell'Erario dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano.

Il rimborso può essere effettuato mediante trattenuta rateale mensile sullo stipendio per un importo non superiore al quinto né inferiore al decimo dello stipendio stesso.

(È approvato).

ART. 3.

Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana che, ai sensi dell'articolo 19 lettera b) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, abbia optato per il trattamento assicurativo, ha facoltà, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che siano resi nulli gli effetti della dichiarazione di opzione precedentemente fatta e di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato.

In tal caso, per il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, del servizio prestato con rapporto stabile di impiego sino al giorno dell'inquadramento nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, si applica il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Il personale contemplato dal presente articolo ha diritto alla libera disponibilità delle polizze di assicurazione dopo aver

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

rimborsato in unica soluzione all'Erario l'ammontare dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano e dallo Stato. L'obbligo si estende al personale che abbia già ottenuto il riscatto della polizza e la libera disponibilità del corrispondente valore. In tal caso il rimborso può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Il personale contemplato dal presente articolo è inoltre tenuto a versare, con decorrenza 16 marzo 1939, la ritenuta del 6 per cento a favore del tesoro da computarsi sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione effettivamente spettanti da tale data.

(È approvato).

ART. 4.

La facoltà di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge è estesa anche al personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano che ha fatto passaggio in altri ruoli dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

Per il riconoscimento del predetto servizio è dovuto all'Erario il contributo di riscatto di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 ed il rimborso, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano.

(È approvato).

ART. 5.

Le disposizioni previste negli articoli precedenti sono applicabili, su domanda da presentarsi dagli interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al personale dell'ex Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana e successivamente cessato dal servizio con diritto a trattamento di quiescenza, nonché agli aventi diritto a pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale.

Le pensioni dirette e indirette o di reversibilità avranno decorrenza, rispettivamente, dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi di riscatto dei servizi prego-vernativi ed i recuperi a favore dello Stato, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati, nei confronti di detto personale, mediante trattenuta sulla pensione per un ammontare pari ad un terzo della pensione stessa.

(È approvato).

ART. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Acquisto della « Villa Karam » ad Alessandria d'Egitto ed ampliamento ed ammodernamento dell'ospedale italiano del Cairo. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Acquisto della « Villa Karam » ad Alessandria di Egitto ed ampliamento ed ammodernamento dell'ospedale italiano del Cairo », approvato dalla [1] Commissione permanente del Senato.

Onorevoli colleghi, riferirò brevemente io stesso su questo disegno di legge.

L'Italia si è trovata costretta a cedere parte dei beni mobili che possedeva in Egitto in seguito alla convenzione relativa al pagamento dei danni di guerra. La somma globale era di lire egiziane 1 milione e 156 mila che venne così distribuita: un milione di lire egiziane venivano date senz'altro al governo egiziano mentre per la rimanente somma di 156 mila lire egiziane il governo deve ancora fare il versamento a quello italiano.

Intanto, poiché gli immobili oggetto della vendita erano stati in grande parte costruiti con contributi della benemerita collettività italiana di Alessandria d'Egitto e del Cairo e poiché questa collettività aveva fatto presente la necessità di avere una scuola ad Alessandria e di rimodernare l'ospedale italiano al Cairo, il Governo è venuto nella determinazione di accogliere i desiderata di questa collettività e di devolvere le 156 mila lire egiziane, che avrebbe dovuto esigere dal governo egiziano, per l'acquisto della Villa Karam di proprietà del banco italiano-egiziano, allo scopo di destinare questa villa a scuola e a centro di riunione della collettività italiana di Alessandria di Egitto e destinare il resto della somma a completamento dell'edificio dell'ospedale italiano e all'ammodernamento della sua attrezzatura. Ritengo che la portata del disegno di legge e il desiderio espresso da quella benemerita nostra collettività debbano suggerire alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato, entro il limite massimo di lire egiziane 120.000, a provvedere d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro a quanto occorra, per l'acquisto della « Villa Karam », sita in Alessandria d'Egitto, da adattarsi e destinarsi a scuola e centro di riunione della collettività italiana di Alessandria d'Egitto.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato, entro il limite massimo di lire egiziane 30.000, a provvedere d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro a quanto occorra per l'ampliamento ed ammodernamento dello Ospedale italiano del Cairo.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge, sarà provveduto con la somma di lire egiziane 150.000, dovuta dal Governo egiziano, quale saldo per l'acquisto degli edifici scolastici di Chatby e I° Kedive esistenti ad Alessandria d'Egitto e dello Stadio ex Littorio esistente al Cairo, di cui all'Accordo italo-egiziano del 5 dicembre 1950, reso esecutivo con decreto presidenziale del 14 aprile 1951, n. 426.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ». (2690).

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente ». (2725).

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	14
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana ». (2646).

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Acquisto della « Villa Karam » ad Alessandria d'Egitto ed ampliamento ed ammodernamento dell'ospedale italiano del Cairo ». (2674).

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Bartole, Berti Giuseppe fu Angelo, Chiostergi, Clerici, Donati, Foresi, Giacchero, Lupis, Montini, Nenni Pietro, Nitti, Russo Carlo, Russo Perez, Scaglia, Tanasco.

Sono in congedo:

Gappi, Cocco Ortu, Gonella, Tosi.

La seduta termina alle 11.